

Testo unificato
delle proposte di legge regionale n.50 e n.59
concernente:
“Riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e
disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP)”

SOMMARIO

CAPO I Disposizioni generali e trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza

Art. 1 (*Principi generali*)

Art. 2 (*Trasformazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza*)

Art. 3 (*Fusione delle IPAB*)

Art. 4 (*Estinzione delle IPAB*)

CAPO II Disposizioni sulle aziende di servizi alla persona

Art. 5 (*Autonomia e organizzazione*)

Art. 6 (*Organi delle ASP*)

Art. 7 (*Consiglio di amministrazione*)

Art. 8 (*Presidente del Consiglio di amministrazione*)

Art. 9 (*Compiti del Consiglio di amministrazione*)

Art. 10 (*Cause di incompatibilità*)

Art. 11 (*Direttore*)

Art. 12 (*Organo di revisione*)

Art. 13 (*Costituzione e fusione delle ASP*)

Art. 14 (*Estinzione delle ASP*)

Art. 15 (*Vigilanza e controllo*)

Art. 16 (*Disposizioni in materia di contabilità*)

Art. 17 (*Patrimonio*)

CAPO III Disposizioni sulle persone giuridiche di diritto privato

Art. 18 (*Trasformazione in persone giuridico di diritto privato senza scopo di lucro*)

Art. 19 (*Disposizioni comuni alle persone giuridiche di diritto privato*)

CAPO IV Disposizioni comuni e finali

Art. 20 (*Regolamento*)

Art. 21 (*Personale*)

Art. 22 (*Clausola valutativa*)

Art. 23 (*Disposizioni transitorie e finali*)

Art. 24 (*Abrogazioni*)

Art. 25 (*Disposizioni finanziarie*)

Art. 26 (*Entrata in vigore*)

CAPO I

Disposizioni generali e trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza

Art. 1

(Principi generali)

1. La presente legge, ispirandosi ai principi della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), e del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza), disciplina il riordino delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), con sede legale nel territorio del Lazio, attraverso la trasformazione in Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP), ovvero in persone giuridiche di diritto privato.
2. Le IPAB trasformate ai sensi della presente legge ed aventi lo scopo di fornire servizi socio-assistenziali e socio-sanitari conformano la propria attività ai principi e agli obiettivi della legge regionale 10 agosto 2016 n. 11 (Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio) e concorrono a realizzare i servizi e gli interventi del sistema integrato sociale, previsti dalla programmazione regionale e locale, anche mediante l'utilizzazione del proprio patrimonio immobiliare.
3. I soggetti pubblici del sistema integrato dei servizi di cui al Capo IV della l.r.11/2016, nell'ambito della propria autonomia, si avvalgono, sulla base di specifici contratti di servizio, delle prestazioni che le ASP definiscono nei propri statuti, con particolare riguardo:
 - a) alla programmazione e alla gestione degli interventi previsti nei piani sociali di zona di cui all'articolo 48 della l.r.11/2016;
 - b) alla realizzazione dei progetti e dei servizi di cui alla legge 27 agosto 1997, n. 285 (Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza);
 - c) alla istituzione e alla sperimentazione di servizi innovativi in ambito socio-educativo, socio-assistenziale e socio-sanitario.
4. La Regione, al fine di promuovere l'effettivo inserimento delle ASP nel sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali ed assicurare l'erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, concede contributi a fondo perduto alle ASP per la copertura delle spese del personale impiegato dalle stesse, ai fini dell'erogazione delle prestazioni di cui al comma 3.
5. Gli enti locali possono prevedere finanziamenti alle ASP per il raggiungimento degli obiettivi di programmazione.
6. Con il regolamento di cui all'articolo 20 sono definiti modalità e criteri per la concessione dei contributi di cui al comma 4, nel rispetto dei regolamenti europei in materia di aiuti di Stato *de minimis*.

Art. 2*(Trasformazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza)*

1. Le IPAB, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 20, provvedono a trasformarsi in ASP, anche mediante fusione ai sensi dell'articolo 3, ovvero in persona giuridica di diritto privato ai sensi di quanto previsto dall'articolo 18, secondo le procedure definite dal regolamento medesimo.
2. Qualora l'IPAB, alla scadenza prevista dal comma 1, non abbia inviato gli atti necessari alla trasformazione, gli adempimenti previsti vengono svolti da un commissario ad acta, nominato dalla Regione secondo quanto previsto dall'articolo 34 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12, relativo a disposizioni per i commissari di nomina regionale, con il compito di procedere, entro sessanta giorni dalla nomina, agli adempimenti finalizzati alla trasformazione, anche attraverso la fusione di cui all'articolo 3.
3. Le IPAB che intendono trasformarsi in ASP deliberano, unitamente alla determinazione di conservazione della personalità giuridica di diritto pubblico, l'adeguamento dello statuto alle disposizioni del CAPO II. La determinazione ed il nuovo statuto sono trasmessi alla competente direzione regionale per gli adempimenti previsti dall'articolo 5, commi 3 e 5.
4. La trasformazione in ASP è comunque esclusa quando ricorrono le condizioni per l'estinzione ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ed è effettuata nel rispetto dei parametri e dei requisiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 20.
5. Gli enti riordinati in persone giuridiche private senza scopo di lucro o in ASP, ai sensi della presente legge, subentrano in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, facenti capo alle IPAB da cui derivano.

Art. 3
(Fusione delle IPAB)

1. Nel caso in cui le dimensioni dell'istituzione non giustificano il mantenimento della personalità giuridica di diritto pubblico, o nel caso in cui l'entità del patrimonio e il volume del bilancio siano insufficienti per la realizzazione delle finalità e dei servizi previsti dallo statuto, due o più IPAB possono deliberare di fondersi in un'unica ASP.
2. Ai fini di cui al comma 1, le IPAB interessate assumono, contestualmente all'atto di fusione delle istituzioni da loro amministrate, il provvedimento di trasformazione di cui all'articolo 2, sentito il comune o i comuni interessati, in un'unica ASP che subentra nella titolarità di ogni rapporto giuridico attivo e passivo facente capo alle istituzioni preesistenti.
3. In caso di fusione di più IPAB, lo statuto dell'ente che da essa deriva deve prevedere il rispetto delle finalità istituzionali disciplinate dagli statuti e/o dalle tavole di fondazione delle IPAB originarie, con particolare riferimento alle tipologie dei soggetti destinatari dei servizi, degli interventi e dell'ambito territoriale di riferimento nonché ai vincoli di destinazione dei beni e a quanto previsto nei singoli atti di fondazione.

Art. 4*(Estinzione delle IPAB)*

- 1 Le IPAB che non siano state più in grado di perseguire gli scopi statutari nel triennio precedente al 30 giugno 2018, perché inattive o in situazioni di mancanza di mezzi economici e finanziari, o per le quali siano esaurite le finalità previste nelle tavole di fondazione o negli statuti ovvero che non siano più in grado di perseguire altra attività assistenziale ed educativa, sono soggette ad estinzione.
2. Le IPAB che, entro il termine previsto dall'articolo 2, comma 1, abbiano comunque attivato le procedure di fusione di cui all'articolo 3 non sono sottoposte alla procedura di estinzione.
3. L'estinzione è promossa d'ufficio dalla direzione regionale competente in materia, sentiti l'IPAB interessata e il comune nel cui territorio ha sede legale l'IPAB stessa.
4. L'estinzione può essere promossa anche dall'organo di amministrazione dell'IPAB, sentita la direzione regionale competente in materia, che deve esprimere il proprio parere entro trenta giorni dal ricevimento della proposta; trascorso tale termine, senza che la direzione si sia espressa, il parere s'intende reso in senso favorevole. Entro il medesimo termine, il comune può esprimere motivato parere in merito all'estinzione.
5. Il provvedimento di estinzione è adottato, sentite le organizzazioni sindacali per gli eventuali aspetti inerenti il personale, con deliberazione della Giunta regionale che provvede, altresì, ad individuare, nel rispetto delle tavole di fondazione, il destinatario delle risorse umane, patrimoniali e finanziarie, il quale subentra in tutti i rapporti giuridici pendenti. In mancanza di disposizioni specifiche nelle suddette tavole, il destinatario è individuato:
 - a) per le IPAB aventi sede legale nel Comune di Roma capitale, ad altra IPAB avente finalità analoghe o complementari e sede nello stesso comune;
 - b) per le IPAB aventi sede legale nel resto della Regione, ad altra IPAB avente sede nello stesso distretto socio-sanitario o, in caso di assenza di altre IPAB nel medesimo distretto, facendo riferimento agli ambiti territoriali delle aziende sanitarie locali di comune appartenenza.
6. I criteri e le modalità relativi al procedimento di estinzione delle IPAB sono stabiliti con il regolamento di cui all'articolo 20.
7. Fermo restando quanto previsto nel presente articolo, nel caso di IPAB che si trovano in condizioni economiche di grave dissesto, la Giunta regionale, su richiesta dell'IPAB medesima o d'ufficio o su segnalazione da parte del comune o dei comuni del distretto socio-sanitario ove ha sede legale l'IPAB, dispone la messa in liquidazione dell'ente, nominando contestualmente un commissario liquidatore per accertare la cessazione dell'attività e procedere alle relative operazioni.
8. Nei casi di cui al comma 7, si applicano, in quanto compatibili ed in relazione alle competenze regionali, le norme procedurali e di esecuzione di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404 (Soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale).
9. Al personale in servizio si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modifiche.

10. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle IPAB già concentrate o comunque amministrate dagli enti comunali di assistenza di cui all'articolo 8 della legge regionale 29 maggio 1978, n. 22 (Norme sullo scioglimento degli enti comunali di assistenza, sul passaggio di attribuzione del personale e dei rapporti patrimoniali ai comuni ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e sul trasferimento di competenze regionali in merito alla beneficenza pubblica).

CAPO II

Disposizioni sulle aziende di servizi alla persona

Art. 5

(Autonomia e organizzazione)

1. Le ASP hanno personalità giuridica di diritto pubblico, sono dotate di autonomia giuridica e amministrativa, in particolare statutaria, contabile, patrimoniale, gestionale e tecnica e non hanno scopo di lucro. Esse informano la propria organizzazione ai principi di efficacia, economicità, efficienza e trasparenza, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio e sono sottoposte alla vigilanza della Regione.
2. L'autonomia delle ASP è disciplinata nello statuto che individua la struttura organizzativa e le caratteristiche gestionali delle attività. Le ASP adottano altresì i regolamenti volti a disciplinare la propria attività. Lo statuto, nel rispetto delle disposizioni della presente legge, definisce i requisiti, le modalità e i criteri di nomina degli organi e i relativi poteri e modalità di funzionamento, ed è deliberato dall'ente in base ad un modello predisposto dalla Giunta regionale.
3. Lo statuto dell'ASP è trasmesso, entro dieci giorni dall'approvazione, alla competente direzione regionale, per l'apposizione del visto di conformità alla normativa vigente, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni dal ricevimento dell'atto; il termine può essere sospeso una sola volta, in caso di richiesta di chiarimenti ovvero di richiesta di riesame. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle modifiche successive dello statuto.
4. L'organizzazione e l'attività delle ASP si conformano:
 - a) al principio della distinzione tra poteri di indirizzo e programmazione e poteri di gestione;
 - b) al principio della programmazione delle attività e dell'idoneità organizzativa dell'istituzione, al fine di garantire la corretta e regolare erogazione delle prestazioni;
 - c) al principio di responsabilità ed unicità dell'amministrazione, attribuendo ad un unico soggetto funzionalità connesse, strumentali o complementari ed individuando specificamente un unico organo o soggetto al quale affidare la responsabilità dei procedimenti e dall'azione amministrativa.
5. La personalità giuridica di diritto pubblico delle ASP di nuova costituzione è riconosciuta dalla Giunta regionale.
6. La denominazione dell'ASP in qualunque modo formata deve contenere l'indicazione di "Azienda di servizi alla persona" o dell'acronimo "ASP".
7. Le attività direttamente destinate alla erogazione di servizi sociali e socio-sanitari alla persona sono gestite in forma diretta dall'ASP.

Art. 6
(Organi delle ASP)

1. Gli organi delle ASP sono:

a) di indirizzo politico-amministrativo:

1) il Consiglio di amministrazione;

2) il Presidente;

b) di gestione:

1) il Direttore;

c) di controllo interno:

1) Organo di revisione.

2. I rapporti tra gli organi sono basati sul dovere di lealtà, collaborazione e rispetto delle specifiche competenze.

Art. 7*(Consiglio di amministrazione)*

1. Il Consiglio di amministrazione delle ASP si compone di tre membri, compreso il Presidente. È fatta salva la possibilità per lo statuto di prevedere un organo di amministrazione composto da cinque membri esclusivamente per assicurare la rappresentanza di ulteriori soggetti portatori di interessi originari, così come individuata dalle tavole di fondazione.

2. Il Consiglio di amministrazione delle ASP ha durata non superiore ai cinque anni; i componenti sono nominati, per non più di due mandati consecutivi, dal Presidente della Regione e sono così designati:

a) il Presidente da parte del Presidente della Regione, sentita la commissione consiliare competente per materia;

b) un componente:

1) da parte del Sindaco di Roma capitale, nel caso di ASP aventi sede legale nel Comune di Roma capitale;

2) da parte dell'organismo di indirizzo e programmazione dei servizi e degli interventi gestiti dai comuni in forma associata di cui all'articolo 44, comma 1, della l.r.11/2016, nel caso di ASP non aventi sede legale nel territorio di Roma Capitale ed operanti in un solo distretto socio-sanitario;

3) un componente da parte del Presidente della Regione, sentiti i distretti socio-sanitari interessati, nel caso di ASP non aventi sede legale nel territorio di Roma Capitale ed operanti in più di un distretto socio-sanitario;

c) un componente secondo le previsioni dello statuto dell'ASP;

d) due componenti dai soggetti portatori di interessi originari in caso di Consiglio di amministrazione composto da cinque membri ai sensi del secondo periodo del comma 1.

3. Le designazioni sono effettuate almeno sessanta giorni prima della scadenza del Consiglio di amministrazione in carica e le nomine sono obbligatoriamente effettuate nei trenta giorni antecedenti a tale scadenza. Qualora i soggetti titolari delle designazioni non vi provvedano entro detto termine, il Presidente della Regione provvede indipendentemente dalle designazioni nei successivi trenta giorni.

4. I componenti del Consiglio di amministrazione operano senza vincolo di mandato e possono essere revocati nelle ipotesi previste dalla legge e dallo statuto.

5. Lo statuto dell'ASP, anche in deroga alle volontà del fondatore, stabilisce la gratuità della carica o, nel rispetto della normativa vigente in materia, la corresponsione delle indennità ai consiglieri di amministrazione e al presidente secondo i criteri fissati dalla Giunta regionale nel regolamento di cui all'articolo 20.

Art. 8

(Presidente del Consiglio di amministrazione)

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'ASP, vigila sul buon andamento dell'ente e sull'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di amministrazione.
2. Nel caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente, nonché in caso di vacanza della carica e sino alla nomina del nuovo Presidente, le funzioni sono esercitate dal vicepresidente, se previsto dallo statuto, o dal consigliere più anziano per età.
3. Lo statuto dell'ASP, anche in deroga alla volontà del fondatore, stabilisce la gratuità della carica o, nel rispetto della normativa vigente in materia, la corresponsione delle indennità al Presidente secondo i criteri fissati dalla Giunta regionale nel regolamento di cui all'articolo 20.

Art. 9

(Compiti del Consiglio di amministrazione)

1. Il Consiglio di amministrazione esercita le funzioni di programmazione, di indirizzo e controllo, e in particolare:

- a) approva lo statuto e le relative modifiche;
- b) approva i regolamenti di organizzazione e di contabilità e le relative modifiche;
- c) approva i piani e i programmi, in coerenza con gli atti di programmazione regionale in materia, indicando indirizzi ed obiettivi della gestione;
- d) approva i bilanci di previsione e di esercizio, oltre a tutti gli atti, comunque denominati, di rendicontazione sulla gestione economico-finanziaria e patrimoniale delle ASP;
- e) verifica la rispondenza dei risultati della gestione con gli obiettivi indicati;
- f) nomina, su proposta del Presidente del Consiglio di amministrazione, il Direttore ed assegna allo stesso le risorse umane e finanziarie necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati;
- g) approva la dotazione organica e il piano di fabbisogno del personale dell'ASP su proposta del Direttore;
- h) delibera la dismissione e l'acquisto di beni immobili nel rispetto delle prescrizioni regionali emanate ai sensi dell'articolo 17;
- i) approva le proposte di contratti di servizio di cui all'articolo 1, comma 3;
- j) delibera la partecipazione in organismi di natura pubblica o privata e designa i propri rappresentanti negli stessi;
- k) provvede all'attivazione delle forme di partecipazione, in particolare degli utenti dei servizi dell'ASP e dei loro familiari;
- l) nomina il vice Presidente, ove previsto dallo statuto.

Art. 10*(Cause di incompatibilità)*

1. Ferme restando le cause di inconferibilità ed incompatibilità disciplinate dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012, n. 190), sono incompatibili con la carica di presidente o di componente del consiglio di amministrazione:
 - a) i dirigenti delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere che operano nel territorio nel quale l'ASP ha la sede legale, nonché i dirigenti delle strutture private convenzionate con l'ASP;
 - b) colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o dipendente dell'ASP o dell'IPAB da cui la stessa deriva, sia stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente e non abbia ancora estinto il debito.
2. Le cause di incompatibilità di cui al comma 1, devono essere rimosse entro trenta giorni dalla nomina ad amministratore di ASP o dall'accertamento della causa di incompatibilità sopravvenuta. In caso di inadempimento, l'interessato decade automaticamente dalla carica di amministratore dell'azienda. La decadenza è dichiarata dal Consiglio di amministrazione alla scadenza del predetto termine. In mancanza, provvede la struttura regionale competente, di cui all'articolo 15, comma 1.
3. Le dimissioni o la cessazione dalla carica della maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione determina la decadenza dell'intero collegio. In tal caso, il Presidente della Regione provvede alla nomina di un commissario, secondo quanto previsto dall'articolo 34 della l.r. 12/2016, per la temporanea gestione dell'ente, con il compito di procedere alla ricostituzione degli organi ordinari, dandone tempestiva comunicazione alla Regione ed ai comuni interessati.

Art. 11
(Direttore)

1. La gestione dell'ASP è affidata, con contratto di diritto privato eventualmente rinnovabile, ad un direttore nominato dal Consiglio di amministrazione su proposta del Presidente, previo espletamento di una procedura di evidenza pubblica.
2. Fermi restando i requisiti previsti dalla normativa vigente per il conferimento di incarichi dirigenziali, per la nomina a Direttore dell'ASP sono comunque richiesti il possesso del diploma di laurea, o di laurea magistrale o specialistica e una comprovata esperienza professionale e funzionale, adeguata allo svolgimento dello specifico incarico.
3. Il rapporto di lavoro del Direttore è regolato da un contratto di lavoro di diritto privato, che ne stabilisce anche la durata. Al Direttore competono esclusivamente gli emolumenti definiti nel contratto, con onere a carico del bilancio dell'azienda.
4. Il Direttore dell'ASP cura la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'ente verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali, con responsabilità della gestione e dei relativi risultati, di direzione, di coordinamento, di controllo, di cura dei rapporti sindacali e di istruttoria dei procedimenti disciplinari. Dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e risponde dei risultati della gestione e della propria attività al medesimo Consiglio. L'esito negativo delle verifiche è condizione per poter procedere alla revoca dell'incarico di Direttore da parte del Consiglio di amministrazione. Il Direttore svolge anche compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa per gli organi di governo dell'ASP in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti e partecipa, secondo la programmazione definita dall'ente, ad attività di formazione e aggiornamento inerenti le proprie competenze.
5. Per tutelare il perseguimento dell'economicità ed efficienza nelle ASP, il compenso del Direttore non può comunque superare quello dei dirigenti non generali delle strutture amministrative della Giunta regionale.

Art. 12
(Organo di revisione)

1. Le ASP si dotano, anche in forma associata, di un organo di revisione legale dei conti scelto esclusivamente tra gli iscritti nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE) e successive modifiche e viene nominato dal Presidente della Regione. Le ipotesi di ineleggibilità e incompatibilità previste dall'articolo 2399, comma 1, del Codice civile si applicano anche all'organo di revisione legale dei conti dell'ASP.
2. L'organo di revisione si riunisce obbligatoriamente in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, del bilancio pluriennale economico di previsione e del bilancio annuale economico di previsione, esprimendo il proprio parere sulla regolarità amministrativa e contabile di tali atti, nonché formulando eventuali rilievi e proposte finalizzate ad una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione dell'ASP.
3. L'organo di revisione, in conformità alle disposizioni statutarie ed alla normativa vigente, controlla l'amministrazione dell'ASP garantendo la regolarità amministrativa, contabile e patrimoniale della gestione dell'ente nonché la rappresentazione corretta dei fatti di gestione.
4. L'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente nonché ad ogni informazione funzionale ai suoi compiti.
5. L'organo di revisione è tenuto, su richiesta del Consiglio di amministrazione, a partecipare alle sedute del Consiglio stesso e risponde della veridicità delle proprie attestazioni, adempiendo ai propri doveri con la diligenza del mandatario.
6. Ove riscontri irregolarità nella gestione o comunque fatti che possano contrastare con gli interessi dell'ASP, ne riferisce immediatamente al Consiglio di amministrazione informando anche la struttura regionale di cui all'articolo 15, comma 1.
7. L'organo di revisione dura in carica tre anni, è rinnovabile per una sola volta e può essere revocato solo per giusta causa. In caso di morte, rinuncia, revoca o decadenza, si provvede alla immediata sostituzione. Al revisore spetta una indennità, comprensiva delle spese e di ogni altro rimborso, fissata con il regolamento di cui all'articolo 20.

Art. 13

(Costituzione e fusione di ASP)

1. La Regione, in riferimento alla complessiva definizione degli ambiti di intervento territoriali del sistema integrato regionale dei servizi sociali, promuove la costituzione di nuove ASP, nonché la fusione tra più ASP, disponendo anche incentivi di natura finanziaria.
2. Le ASP possono fondersi mediante la costituzione di una nuova ASP o mediante incorporazione; il nuovo statuto prevede il rispetto delle finalità istituzionali disciplinate dagli originari statuti e delle volontà dei fondatori.
3. La fusione è finalizzata a conseguire gli obiettivi della razionalizzazione dei costi e della maggiore efficienza dei servizi offerti, tenuto conto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità, il cui mancato raggiungimento è presupposto per l'avvio delle procedure di cui all'articolo 16, comma 8.
4. Le modalità per la costituzione di nuove ASP e la fusione tra due o più ASP sono disciplinate con il regolamento di cui all'articolo 20.

Art. 14
(Estinzione delle ASP)

1. La Regione, su richiesta dell'ASP interessata o anche d'ufficio, può disporre l'avvio dell'estinzione di un'ASP, nominando contestualmente un commissario ad acta, secondo quanto previsto dall'articolo 34 della l.r. 12/2016, incaricato di procedere, entro i successivi sessanta giorni, alla ricognizione dei rapporti giuridici pendenti e del patrimonio immobiliare e mobiliare e alla trasmissione dei relativi atti alla competente direzione regionale.

2. Entro i successivi trenta giorni dalla trasmissione degli atti alla competente direzione regionale, la Regione dispone l'estinzione dell'ASP, provvedendo alla contestuale individuazione dell'ASP cui trasferire i beni, il personale e i relativi rapporti giuridici pendenti già in capo all'ASP soggetta ad estinzione sulla base dei criteri di cui all'articolo 4, comma 5. In mancanza di ASP secondo i predetti criteri, il patrimonio è attribuito al comune in cui l'azienda ha la sede legale, con vincolo di destinazione ai servizi sociali; al personale in servizio si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 33 e 34 del d. lgs. 165/2001.

Art. 15*(Vigilanza e controllo)*

1. La Giunta regionale, per il tramite delle proprie strutture, esercita i compiti di vigilanza sugli organi e di ispezione e controllo sugli atti delle ASP, attribuiti dalla normativa vigente e dai relativi regolamenti.
2. Il controllo di cui al comma 1 si esercita:
 - a) sulle attività, al fine di verificare che lo svolgimento sia conforme alla normativa vigente, in particolare in materia di trasparenza, anti corruzione e appalti, nonché di contenimento della spesa, e alle indicazioni dei piani e dei programmi regionali;
 - b) sui risultati di gestione. A tal fine, le ASP trasmettono annualmente alla struttura regionale competente il bilancio economico pluriennale di previsione, il bilancio preventivo economico annuale e il bilancio di esercizio, nonché una relazione sull'andamento della gestione economica e finanziaria e sui risultati raggiunti.
3. La struttura regionale competente esercita un controllo preventivo sui seguenti provvedimenti delle ASP:
 - a) sullo statuto, sui regolamenti e sulle relative modifiche;
 - b) sugli atti di disposizione immobiliare.
4. La Giunta regionale, con il regolamento di cui all'articolo 20, definisce le modalità di svolgimento del controllo di cui al presente articolo prevedendo anche le modalità di collaborazione con i comuni, le aziende unità sanitarie locali e con gli altri soggetti istituzionali interessati.
5. In caso di gravi violazioni di legge, di statuto o di regolamento, o in caso di irregolarità nella gestione amministrativa, patrimoniale e contabile, o di contrasto dello statuto con l'ordinamento vigente o comunque di situazioni incompatibili con il corretto e regolare funzionamento, ivi compresa l'irregolare composizione del consiglio di amministrazione e le risultanze del bilancio di esercizio come indicate all'articolo 16, comma 5, ovvero le altre ipotesi indicate dalla legge, la Regione assegna, fatti salvi i casi di necessità e urgenza, un termine non inferiore a quindici giorni per fornire chiarimenti utili o per regolarizzare tempestivamente la situazione al fine di tutelare gli interessi dell'ASP.
6. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 5 o qualora sia stata accertata l'impossibilità di ricondurre a normalità la situazione dell'ASP, con riferimento alle ipotesi di cui al comma 5, il Presidente della Regione dispone lo scioglimento del consiglio di amministrazione, provvedendo contestualmente alla nomina, per un periodo complessivamente non superiore a sei mesi, prorogabile fino a un massimo di ulteriori sei mesi, un commissario straordinario, secondo quanto previsto dall'articolo 34 della l.r. 12/2016, per i fini di cui al comma 5 e per la ricostituzione dell'organo di governo.
7. Entro il 31 dicembre di ogni anno la direzione regionale competente trasmette alla commissione consiliare competente per materia una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, nella quale devono, in ogni caso, essere rappresentati l'andamento della gestione economica e finanziaria ed i risultati raggiunti, anche in riferimento agli obiettivi della programmazione regionale e locale. La relazione deve essere redatta secondo gli schemi e le modalità determinati nel regolamento di cui all'articolo 20.
8. Al commissario straordinario per le funzioni espletate può essere corrisposta un'indennità mensile comprensiva delle spese e di ogni altro rimborso, definita nel provvedimento di incarico.

9. Nel rispetto delle prescrizioni contenute nel decreto di nomina, al commissario straordinario sono attribuiti i poteri e gli obblighi riconosciuti al Consiglio di amministrazione e assume il governo e l'amministrazione dell'ASP.

10. Il commissario straordinario, coordinandosi con la competente direzione regionale, riferisce periodicamente sullo stato degli adempimenti prescritti e a redigere una relazione finale.

Art. 16*(Disposizioni in materia di contabilità)*

1. Le ASP adottano la contabilità economico-patrimoniale, con particolare riguardo ai sistemi di controllo di gestione, all'individuazione di centri di costo e di responsabilità e di analisi di costi e dei rendimenti, ed informano la propria gestione al principio del pareggio di bilancio. La Giunta regionale fornisce indicazioni alle ASP per il progressivo allineamento dei sistemi e principi contabili a quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 20, al fine di garantirne l'operatività.
2. Ciascuna ASP, nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge, adotta un regolamento di contabilità per la disciplina del proprio sistema contabile, prevedendo, in particolare, l'articolazione della propria organizzazione per centri di costo che consentano la programmazione e la rendicontazione della gestione economica e amministrativa nonché delle risorse umane e strumentali. Il regime di contabilità analitica per centri di costo e di responsabilità deve consentire verifiche periodiche dei risultati raggiunti, anche da parte dell'organo di revisione di cui all'articolo 12.
3. L'ASP approva il bilancio economico pluriennale di previsione, il bilancio economico annuale di previsione ed il bilancio di esercizio.
4. Il bilancio economico pluriennale di previsione ed il bilancio economico annuale di previsione, redatti rispettando gli schemi del bilancio di esercizio, sono approvati dal Consiglio di amministrazione entro il 31 dicembre di ogni anno. Al bilancio economico annuale di previsione sono allegati la relazione riguardante il patrimonio ed il relativo piano di valorizzazione.
5. Il bilancio di esercizio, redatto secondo i principi del codice civile, è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa e dal rendiconto finanziario. Il bilancio di esercizio è approvato dal Consiglio di amministrazione entro il 30 aprile dell'anno successivo ed è trasmesso, entro quindici giorni dalla sua approvazione, alla competente direzione regionale e contestualmente pubblicato sul sito istituzionale dell'ASP. Al bilancio di esercizio è allegata la relazione sulla gestione dell'organo di governo dell'ASP e la relazione dell'organo di revisione.
6. Al fine di ridurre i costi di gestione e favorire economie di scala, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di contabilità, le ASP possono prevedere forme di collaborazione con altri soggetti pubblici erogatori di servizi alla persona.
7. Le ASP sono tenute ad utilizzare eventuali utili unicamente per: il miglioramento delle prestazioni; lo sviluppo delle attività istituzionali indicate dallo statuto; la conservazione e l'incremento del patrimonio dell'ente, nel rispetto dei principi di qualità e rispetto degli standard dei servizi erogati.
8. Nel caso in cui si verificano perdite nella gestione, il Consiglio di amministrazione dell'ASP provvede a ripianarle secondo forme e modalità specificamente previste dal regolamento di contabilità, dandone immediata notizia alla struttura regionale di cui all'articolo 15, comma 1.
9. La struttura regionale di cui all'articolo 15, comma 1 entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 8, indice una conferenza di servizi, allo scopo di procedere ad una verifica delle situazioni che hanno causato l'insorgere della perdita. Alla conferenza di servizi partecipano il rappresentante legale ed il Direttore dell'ASP interessata, il responsabile struttura regionale di cui all'articolo 15, comma 1 i legali rappresentanti degli enti pubblici, diversi dalla Regione, preposti alla nomina dei componenti dell'organo di amministrazione.

10. La conferenza di servizi provvede, entro novanta giorni dalla sua costituzione, anche avvalendosi dell'apporto tecnico delle amministrazioni partecipanti, a:

- a) accertare le cause che hanno determinato la perdita;
- b) formulare al consiglio di amministrazione proposte per ripianare le perdite;
- c) determinare i tempi e le modalità d'intervento della struttura regionale di cui all'articolo 15, comma 1, in relazione alla verifica delle operazioni poste in essere per ripianare il disavanzo;
- d) sottoporre alla struttura regionale di cui all'articolo 15, comma 1 i risultati degli accertamenti effettuati, per le eventuali segnalazioni alle autorità competenti.

11. Il protrarsi per un triennio consecutivo di una situazione di perdita, comporta lo scioglimento del Consiglio di amministrazione e la nomina di un commissario per la temporanea gestione ordinaria e straordinaria dell'ente, con il compito di riportare a pareggio il conto consuntivo dell'azienda o di provvedere, se del caso, alla trasformazione della stessa in persona giuridica di diritto privato senza scopo di lucro, ovvero alla fusione con altre ASP, qualora detti provvedimenti consentano una più agevole prosecuzione dell'attività istituzionale dell'ente.

12. Nel caso in cui sia accertata l'impossibilità di procedere ai sensi del comma 11, il commissario, previo parere della struttura regionale di cui all'articolo 15, comma 1, avvia la procedura per l'estinzione dell'azienda a norma della presente legge.

Art. 17
(Patrimonio)

1. Il patrimonio delle ASP è costituito da tutti i beni mobili ed immobili ad esse appartenenti, nonché da tutti i beni comunque acquisiti nell'esercizio della propria attività o a seguito di atti di liberalità.
2. Sono beni del patrimonio indisponibile delle ASP tutti i beni destinati allo svolgimento delle attività istituzionali. Gli stessi non possono essere sottratti alla loro destinazione se non attraverso la dismissione dal patrimonio indisponibile a seguito di sostituzione con altro bene idoneo al perseguimento delle medesime finalità.
3. Le ASP predispongono appositi programmi di conservazione e valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare, la cui gestione si conforma ai seguenti principi:
 - a) valorizzazione del patrimonio, attraverso il conseguimento di rendite dai propri beni patrimoniali commisurate ai relativi valori di mercato, definiti sulla base dei dati rilevati dall'Osservatorio del mercato immobiliare (OMI) ai fini del monitoraggio e delle quotazioni immobiliari;
 - b) utilizzazione dei proventi della gestione del patrimonio per gli scopi indicati all'articolo 16, comma 7.
4. Fermo restando quanto disposto dalla normativa vigente in materia di dismissione del patrimonio pubblico, le alienazioni del patrimonio disponibile delle ASP sono consentite solo previa autorizzazione della struttura regionale di cui all'articolo 15, comma 1. A tal fine, l'ASP presenta una proposta di alienazione, corredata da parere dell'organo di revisione di cui all'articolo 12, nonché da perizia di stima giurata sul valore di mercato e da una relazione tecnica attestante:
 - a) le finalità di pubblica utilità ad essa sottese;
 - b) le ragioni dell'eventuale danno derivante dalla mancata alienazione;
 - c) i progetti di investimento per finalità assistenziali o di utilità sociale in cui si intendano reinvestire i proventi, con esclusione di ogni forma di investimento in titoli speculativi o azioni o strumenti finanziari derivati.
5. La relazione tecnica, corredata dalla perizia giurata di stima, è pubblicata sul sito istituzionale dell'ASP per un periodo non inferiore a trenta giorni. Sulla richiesta di autorizzazione la struttura regionale di cui all'articolo 15, comma 1, si pronuncia entro novanta giorni, dandone comunicazione alla commissione consiliare per il tramite dell'Assessore competente. Decorso inutilmente tale termine la richiesta si intende respinta.
6. La Giunta regionale fissa i criteri e le modalità per autorizzare le ASP, su istanza corredata da parere dell'organo di revisione di cui all'articolo 12, all'acquisizione di patrimonio immobiliare a titolo oneroso.

CAPO III**Disposizioni sulle persone giuridiche di diritto privato****Art. 18**

(Trasformazione in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro)

1. Le IPAB possono trasformarsi in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro, qualora ricorrano i requisiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 1990 (Direttiva alle regioni in materia di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza a carattere regionale ed infra-regionale) e comunque nel rispetto delle tavole di fondazione e della volontà dei fondatori.
2. Per le IPAB tuttora svolgenti in modo precipuo attività inerenti alla sfera educativa-religiosa si applica l'articolo 3 della legge regionale 21 febbraio 2001, n. 5 (Riconoscimento della personalità giuridica alle confraternite e alle istituzioni che svolgono attività educativo-religiosa).
3. Le IPAB devono presentare apposita istanza di trasformazione alla Regione ed al comune in cui l'IPAB ha sede legale. La competente direzione regionale convoca un'apposita conferenza di servizi inter-istituzionale tra la Regione, il comune e l'IPAB interessata, con la eventuale partecipazione della azienda sanitaria locale territorialmente competente, ove i servizi erogati dalla IPAB abbiano natura sanitaria o socio-sanitaria, ai fini dell'assunzione, entro i successivi trenta giorni, della determinazione definitiva in merito alla trasformazione dell'IPAB, previa adozione di apposita deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto di quanto previsto dalle eventuali tavole di fondazione.
4. Alle revisioni statutarie ed ai patrimoni delle IPAB che si trasformano in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17 e 18 del d. lgs. 207/2001.

Art. 19

(Disposizioni comuni alle IPAB trasformate in persone giuridiche di diritto privato)

1. La Regione, mediante la competente direzione, esercita la vigilanza e il controllo sulle IPAB trasformate in persone giuridiche di diritto privato, ai sensi del d.lgs. 207/2001 e del codice civile.
2. Le persone giuridiche di diritto privato, per le finalità di cui al comma 1, inviano alla Regione, oltre agli atti dovuti per legge anche quelli di dismissione, vendita o costituzione di diritti reali sui beni originariamente destinati dagli statuti e/o dalle tavole di fondazione alla realizzazione delle finalità istituzionali. La Regione, ove ritenga la deliberazione in contrasto con l'atto costitutivo o lo statuto, la invia al pubblico ministero per l'esercizio dell'azione prevista dall'articolo 23 del codice civile.
3. La Giunta regionale, con il regolamento di cui all'articolo 20, definisce le modalità di svolgimento del controllo.
4. In applicazione dei principi di cui alla presente legge, alle persone giuridiche di diritto privato che gestiscono servizi sociali e socio-sanitari secondo la programmazione regionale e locale, la cui attività sia finanziata, anche in parte o indirettamente, dalla Regione o comunque da erogazioni pubbliche, si applicano gli articoli 12 e 16, in quanto compatibili con le disposizioni del codice civile.

CAPO IV
Disposizioni comuni e finali

Art. 20
(Regolamento)

1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la competente commissione consiliare, adotta uno o più regolamenti attuativi della presente legge con i quali definisce in particolare:

- a) i parametri organizzativi ed economico-finanziari e i requisiti dimensionali ottimali delle istituende ASP, anche ai fini di una uniforme presenza sul territorio regionale in coerenza con gli obiettivi e i fabbisogni di cui al Piano sociale regionale di cui all'articolo 46 della l.r. 11/2016;
- b) il procedimento di trasformazione delle IPAB ai sensi dell'articolo 2;
- c) i criteri e le modalità relativi al procedimento di estinzione delle IPAB ai sensi dell'articolo 4;
- d) gli schemi di statuto e di bilancio delle ASP di cui agli articoli 5 e 16 nonché i relativi indirizzi in materia di contabilità;
- e) la disciplina concernente le indennità spettanti al Presidente, al Consiglio di amministrazione e all'organo di revisione delle ASP, nel rispetto della normativa vigente in materia;
- f) gli ulteriori requisiti professionali previsti per la figura del Direttore delle ASP di cui all'articolo 11;
- g) le modalità di fusione delle ASP di cui all'articolo 13 nonché quelle relative alla costituzione di nuove ASP;
- h) le modalità di svolgimento delle attività di vigilanza e controllo sulle ASP, ai sensi dell'articolo 15;
- i) gli schemi e le modalità di redazione della relazione di cui all'articolo 15, comma 7;
- l) i criteri per la gestione, l'acquisto, l'alienazione e la valorizzazione del patrimonio delle ASP, ai sensi dell'articolo 17;
- m) le modalità di svolgimento delle attività di controllo sulle IPAB trasformate in persone giuridiche di diritto privato ai sensi degli articoli 18 e 19, con particolare riguardo alla gestione contabile e finanziaria;
- n) le modalità e criteri per la concessione dei contributi di cui all'articolo 1, comma 4.

Art. 21
(Personale)

1. La trasformazione delle IPAB in ASP, anche mediante fusione, o in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro, così come la fusione di cui all'articolo 13, non costituiscono causa di risoluzione del rapporto di lavoro con i dirigenti e il personale dipendente; eventuali rapporti di lavoro a termine o incarichi professionali sono mantenuti fino alla scadenza.
2. Per i dipendenti delle IPAB trasformate in persone giuridiche di diritto privato continuano ad applicarsi tutti gli istituti economici e giuridici propri dei contratti collettivi di lavoro in essere all'atto della trasformazione, conservando la posizione giuridica nonché i trattamenti economici fondamentali ed accessori in godimento, compresa l'anzianità maturata, sino all'individuazione di una specifica disciplina contrattuale nazionale del rapporto di lavoro del personale.
3. Il rapporto di lavoro dei dipendenti delle ASP è disciplinato dal contratto di lavoro riconducibile al comparto funzioni locali.

Art. 22*(Clausola valutativa)*

1. La Giunta regionale rende conto al Consiglio regionale dell'attuazione della presente legge e degli effetti ottenuti. A tal fine presenta al Consiglio regionale e al Comitato per il monitoraggio dell'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali:
 - a) una relazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, contenente una ricognizione delle IPAB presenti nel territorio regionale, specificandone le finalità statutarie, i settori di intervento, le risorse economiche, il patrimonio immobiliare e i rapporti giuridici del personale in servizio;
 - b) una relazione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 20, contenente le seguenti informazioni:
 - 1) l'elenco delle IPAB che hanno presentato domanda di trasformazione in ASP o in persone giuridiche di diritto privato;
 - 2) l'elenco delle IPAB trasformate, anche mediante fusione, in ASP e di quelle trasformate in persone giuridiche di diritto privato;
 - 3) l'elenco delle IPAB estinte ed i soggetti a cui sono stati trasferiti il patrimonio e il personale;
 - 4) le eventuali criticità riscontrate nel procedimento di trasformazione;
 - c) una relazione, entro due anni dalla data di entrata in vigore, del regolamento di cui all'articolo 20, contenente la verifica dello stato di attuazione del processo di riordino delle IPAB, con particolare riferimento:
 - 1) alla consistenza patrimoniale e alla capacità finanziaria delle ASP;
 - 2) all'ambito territoriale di operatività delle ASP ed ai settori d'intervento delle medesime;
 - 3) alle eventuali criticità riscontrate nell'attività di monitoraggio e controllo sulle ASP.

Art. 23

(Disposizioni transitorie e finali)

1. I procedimenti regionali riguardanti le IPAB non ancora conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge decadono ed è fatta salva la possibilità per le IPAB interessate di ripresentare la richiesta ai sensi della presente legge.
2. I Consigli di amministrazione in carica delle IPAB decadono alla data di entrata in vigore, del regolamento di cui all'articolo 20, eccettuati i relativi presidenti, che nella veste di legali rappresentanti delle IPAB, sono incaricati di procedere all'adozione degli atti inerenti la trasformazione, anche mediante fusione, in ASP o in persona giuridica di diritto privato e restano in carica fino alla nomina dei nuovi organi secondo le disposizioni della presente legge, e comunque non oltre sei mesi dalla data di trasformazione delle IPAB medesime. In caso di inerzia si applica quanto previsto all'articolo 2, comma 2.
3. Per le IPAB che alla data di entrata in vigore della presente legge sono amministrate da un commissario, gli adempimenti connessi alla trasformazione sono assunti dal medesimo e l'incarico commissariale è prorogato fino alla nomina dei nuovi organi secondo le disposizioni della presente legge e comunque non oltre sei mesi dalla data di trasformazione delle IPAB medesime.

Art. 24
(Abrogazioni)

1. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:

- a) la legge regionale 29 maggio 1978, n. 22 recante “Norme sullo scioglimento degli enti comunali di assistenza, sul passaggio delle attribuzioni, del personale e dei rapporti patrimoniali ai comuni ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e sul trasferimento di competenze regionali in merito alla beneficenza pubblica”;
- b) la legge regionale 10 luglio 1978, n. 29 recante “Norme per l'esercizio delle funzioni trasferite dal decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 9, in materia di nomine dei consigli di amministrazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza”;
- c) la legge regionale 12 agosto 1978 n. 42 recante “Modifica alla legge regionale n. 22 del 29 maggio 1978 concernente Norme sullo scioglimento degli enti comunali di assistenza, sul passaggio delle attribuzioni, del personale e dei rapporti patrimoniale ai comuni ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e sul trasferimento di competenze regionali in merito alla beneficenza pubblica”;
- d) la legge regionale 25 novembre 1989, n. 69 recante “Ripianamento passività delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza estinte ai sensi della legge regionale 11 maggio 1984, n. 19”;
- e) la legge regionale 10 settembre 1993, n. 45 recante “Disposizioni per l'erogazione dei contributi regionali agli istituti pubblici e privati di assistenza e beneficenza”;
- f) l'articolo 9 della legge regionale 6 febbraio 2003, n. 2 recante “Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2003”;
- g) l'articolo 18 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 26 recante “Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2008”;
- h) il comma 49 dell'articolo 1 della legge regionale 11 agosto 2008, n. 14 recante “Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2008-2010 della Regione Lazio”;
- i) l'articolo 29 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 31 recante “Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2009”;
- l) il comma 6 dell'articolo 9 e l'articolo 10 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17, recante “Legge di stabilità regionale 2016”;
- m) il comma 9 dell'articolo 1 e l'articolo 8 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12 recante “Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della Regione”;
- n) il regolamento regionale 25 ottobre 2007, n. 12 recante “Disciplina del procedimento di estinzione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 15 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2007)”.

2. Sono altresì abrogati, a decorrere dalla conclusione dei procedimenti di trasformazione o estinzione delle IPAB:

- a) legge regionale 14 gennaio 1987, n. 8 (Interventi regionali in favore dei cittadini ciechi);
- b) il comma 23 dell'articolo 1 della legge regionale 11 agosto 2009, n. 22 recante "Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2009-2011 della Regione Lazio e s.m.i.";
- d) il comma 10 dell'articolo 1 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12 recante "Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della Regione".

Art. 25

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, comma 4 e 5, 5, comma 8 e 13, comma 1, si provvede mediante l'istituzione, all'interno del programma 07 "Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", del fondo denominato: "Fondo per le Aziende di servizi alla persona (ASP)", alla cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 200.000,00 per l'anno 2019, si provvede mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte a legislazione vigente, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di parte corrente di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti".
2. Le indennità spettanti agli organi delle ASP di cui all'articolo 6 nonché ai commissari straordinari di cui all'articolo 15, sono a carico delle ASP medesime, senza comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale."

Art. 26
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.